Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO IN APPELLO EX ART 433 C.P.C.

CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA EX ART 282, 283, 431 C.P.C.

Proposto da: **BASILE MONIA**, nata ad Amendolara (CS) il 16.10.1972 ed ivi residente alla via Campania n. 3, C.F.: BSLMNO72R56A263D, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Chiaradia, codice fiscale CHRFNC66A16H961P, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Villapiana Lido (CS) alla via degli Oleandri (Residence Due Palme), snc, come da procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0981.56004 o al seguente indirizzo di PEC: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

-APPELLANTE-

CONTRO:

- **1)Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma in Viale Trastevere n. 76/A, c.f. 80185250588, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- **2)** Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Genova alla via Assarotti n. 38, Genova, c.f. 80152500106, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2;
- **3) Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Catanzaro al Viale Lungomare n. 259, c.f. 97036700793, rapp.to, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane n. 2.

- APPELLATI-

Avverso la sentenza n. 89/2021 del Tribunale di Imperia , Sezione Lavoro, nella causa iscritta al R.G. 807/2017 pronunciata il 08 Luglio 2021, depositata in data 03 Gennaio 2022, mai notificata.

PREMESSO

a) Con ricorso depositato in data 29 Novembre 2017 l'appellante Basile Monia, docente assunta alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione nell'ambito del piano straordinario varato dalla L.107/2015 agiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:" Tanto premesso e considerato, la prof.ssa Basile Monia, come sopra rappresentata e difesa, RICORRE a codesto Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinche voglia accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c.: inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

periculum in mora: 1) previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, nonché del CCNI 11.04.2017 e delle OO.MM n.220 e 221 del 12.04.2017, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, ritenere e dichiarare il diritto della prof.ssa Basile Monia, all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza, Ambito 0005 Calabria, così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0003; ecc,) e per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di assegnare, anche provvisoriamente, alla ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza, Ambito 0005 Calabria, così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0003; ecc); In ogni caso, anche considerate le serie problematiche familiari del ricorrente, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria (ambito territoriale 0007), ordinando l'assegnazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ambito Territoriale della provincia di Cosenza (Calabria 0005), e/o comunque adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare; 3) dichiarare il diritto del ricorrente alla valutazione nella graduatoria di mobilità a.s. 2017/2018, e prima ancora nell'a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento svolto presso il Centro Studi di G. Potestio "Paritario" con sede in Castrovillari (CS) e presso l'Istituto Tecnico "D'Angoia" con sede in Policoro (MT), per gli anni dal 2007 al 2016 e un totale di nove anni, nella stessa misura in cui è valutato il servizio negli istituti statali, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate ai CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 e 2017/2018, secondo cui il "servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio della mobilità 2017/2018, pari a 28 (+6 per il ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare), con ulteriori 27 punti derivanti dal servizio nei detti istituti paritari, per un punteggio complessivo di punti 55 (+6 per il ricongiungimento); 4) dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato nella scuola paritaria sopra indicata anche per la ricostruzione della carriera che il docente dovrà effettuare; 5) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n.107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis – sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE; sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE – per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione; 6) Fissare in ogni caso l' udienza di comparizione delle parti per il merito; 7) Autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienze ai controinteressati mediante



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; NEL MERITO: 8) Confermare l'auspicato provvedimento cautelare; 9) previa disapplicazione e/o sospensione dell'efficacia del CCNI dell'08.04.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data, nonché del CCNI 11.04.2017 e delle OO.MM n. 220 e 221 del 12.04.2017, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della L. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis, per tutti i motivi suesposti, ritenere e dichiarare il diritto della prof.ssa Basile Monia all'assegnazione della sede definitiva d'insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza Ambito 0005 Calabria, così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0003; ecc) e per l'effetto ordinare al MIUR e/o all'USR per la Calabria di assegnare, anche provvisoriamente, alla ricorrente medesimo la sede definitiva di insegnamento nell'ambito territoriale di prima assunzione, ovverosia quello della provincia di Cosenza Ambito 0005 Calabria, così come richiesto nella propria domanda di mobilità come prima scelta o, in subordine, in uno degli altri ambiti ricadenti nel medesimo territorio provinciale di Cosenza secondo le preferenze espresse (nell'ordine: Calabria 0006; 0003; ecc) ; 10) dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria di mobilità a.s. 2017/2018, e prima ancora in quella a.s. 2016/2017 del servizio di insegnamento svolto presso il Centro Studi di G. Potestio "Paritario" con sede in Castrovillari e presso l'Istituto Tecnico Tecnologico "F. d'Angoia" con sede in Policoro (MT) per gli anni dal 2007 al 2015, per un totale di nove anni, nella stessa misura in cui è valutato il servizio negli istituti statali, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 e 2017/2018, secondo cui il "servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e quindi ordinare al MIUR di integrare il punteggio della mobilità 2017/2018, pari a 28 (+6), con ulteriori 27 punti derivanti dal servizio nei detti istituti paritari, per un punteggio complessivo di punti 55 (+6); 11) dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio prestato nella scuola paritaria sopra indicata anche per la ricostruzione della carriera che il docente dovrà effettuare; 12) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente; 13) In via subordinata, previa concessione del provvedimento cautelare invocato, per quanto esposto in premessa, ove ritenuto rilevante e decisivo, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, come anche modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis – sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE; sia in relazione alla discriminazione tra i docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 e tra questi, in particolare, quelli provenienti dalle GAE – per contrasto con gli artt. 3,4,36,e 97 della Costituzione; 14) Condannare il MIUR al risarcimento dei danni da quantificarsi anche in via equitativa; 15) In ogni caso, condannare il MIUR e/o comunque gli Uffici Scolastici periferici dello stesso al pagamento delle spese e competenze di lite"

- b) Si costituiva il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso;
- c) In data 08.07.2021 il Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, così disponeva: rigetta la domanda; b) condanna la ricorrente a rifondere al M.I.U.R. le spese processuali,



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

liquidate in complessivi € 4.800,00 più rimborso spese generali al 15% ed eventuali accessori di legge; fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza;

d) La sentenza veniva depositata il 03.01.2022 con le relative motivazioni;

La predetta sentenza è ingiusta ed erronea per le seguenti motivazioni

IN DIRITTO

1) In via preliminare. Nullità della sentenza ai sensi degli articoli 429 e 430 c.p.c. nonché violazione del Tempus regit actum

In via preliminare la sentenza impugnata è insanabilmente nulla in quanto emessa oltre i termini ex art 429 c.p.c. e 430 c.p.c. Violazione del principio di diritto **Tempus regit actum in quanto motivazione sentenza basata su giurisprudenza successiva alla lettura del dispositivo.**

Motivazione basata su giurisprudenza successiva

A riguardo, ai sensi dell'art. 429 relativo alla pronuncia della sentenza" Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza" Ai sensi dell'art. 430 c.p.c., inerente al Deposito della sentenza questa: " deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti".

Ratio legis del predetto quadro normativo trova il suo fondamento logico giuridico sul presupposto per cui il termine di 15 giorni per il deposito della sentenza (molto più breve rispetto a quello di 30 o 60 giorni previsto nel rito ordinario, a seconda che la sentenza venga pronunciata dal giudice monocratico o dal collegio) risponde alle esigenze di certezza e celerità che devono essere soddisfatte nel rito del lavoro.

Orbene nel caso di specie la lettura del dispositivo avveniva in data 08.07.2021, mentre il deposito della sentenza il 03.01.2022, ben 5 mesi dopo la lettura del dispositivo.

Pertanto evidente è la violazione del combinato disposto degli artt. 429 e 430 c.p.c. sopra enunciati.

Inoltre, al <u>fine della motivazione della sentenza stessa questa veniva indicata una giurisprudenza costituzionale del 30.07.2021, ovvero una pronuncia successiva(di ben 21 giorni) rispetto al dispositivo della sentenza impugnata dell'8.07.2021.</u>

Tale discrasia appare una chiara violazione del principio cardine del nostro ordinamento giuridico sintetizzato dal brocardo Tempus regit actum, ovvero la norma giuridica e quindi una pronuncia giurisdizionale non si applica a fatti o rapporti sorti prima.

Ne consegue che la sentenza oggetto del presente gravame avrebbe dovuto essere motivata con normativa e giurisprudenza contemporanei al dispositivo in questione e non certamente con pronunce successive.

Tale discrasia rende illogica la pronuncia e per l'effetto dovrà essere emendata.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, voglia l'Ecc,ma Corte di Appello adita, voglia riformare la sentenza n.89/2021 del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto emessa in



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

violazione degli articoli 429 c.p.c. e 430 c.p.c. nonché in sfregio del principio cardine dell'ordinamento tempus regit actum.

2) In via preliminare. Mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. A riguardo, nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di Prime cure in merito al punto 4 del ricorso, ovvero il mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva fase D, che pertanto non avrebbero potuto scavalcarli

La sentenza di primo grado è altresì erronea in quanto in evidente violazione <u>dell'art.112 c.p.c. per cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.</u>

A riguardo, il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione. Quindi tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Questa **norma sancisce il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato**, il quale costituisce, in relazione al giudice, il logico completamento del principio della domanda stabilito, con riferimento alle parti, dall' art. 99 c.p.c..

Tale principio comporta che il giudice:

- a) deve decidere su tutta la domanda;
- b) non può pronunciare oltre i limiti della domanda formulata;
- c) non può pronunciare su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all'iniziativa delle parti.

Orbene, nel caso che ci occupa, il Giudice di prime cure ha totalmente omesso di decidere sul punto 4 del ricorso, ovvero il mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva fase D, che pertanto non avrebbero potuto scavalcarli.

Sul punto è costante la Cassazione nel ritenere che si integri la violazione fra il chiesto ed il pronunciato qualora si verifichi la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche (Cass. civ. n. 26764/2019).

Le coordinate ermeneutiche della predetta pronuncia trovano il loro presupposto logico-giuridico che la violazione dell'art.112 c.c. si verifichi in caso di omissione dell'esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Ne consegue che la mancata decisione su una circostanza importante della domanda all'interno della sentenza determina la nullità della stessa e la sua necessaria modifica.

A riguardo, ai sensi dell'art. 6, c.2, CCNI sulla mobilità, rubricato "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi" prevedeva per i trasferimenti del personale della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, quattro fasi (e relative sottofasi) progressive distinte con le lettere A, B, C, D.



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

La progressività tra le fasi costituisce dunque il principio cardine su cui si fonda l'intera procedura della mobilità 2016/2017 dei docenti.

Ogni fase ha precedenza sulla successiva indipendentemente dal punteggio.

Quindi se, ad esempio, un docente partecipa alla fase B con 20 punti avrà comunque la precedenza su un docente che partecipa alla fase C con 40 punti. I posti disponibili al termine di una fase saranno a disposizione per le fasi successive.

In particolare l'art.6, c.2, CCNI mobilità, stabilisce che la fase D della mobilità avrebbe dovuto svolgersi solo dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali) e quindi ai docenti rientranti nella fase D avrebbero dovuto essere assegnati gli ambiti territoriali nazionali rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai docenti rientranti nella fase C.

Così non è stato poiché la prof.ssa Monia Basile si è vista scavalcare dalla prof.ssa SANTO Maria Antonietta che, pur rientrando nella successiva fase D di mobilità, ha ottenuto l'assegnazione dell'ambito territoriale Calabria 0005, indicato dalla ricorrente al n. 1 delle sue preferenze territoriali.

Alla ricorrente è stato invece assegnato l'ambito territoriale n. 0007 della Liguria, che, fra l'altro, non aveva neppure inserito tra gli ambiti richiesti.

Ciò in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente, prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

Tale situazione di illegittimità assumeva rilievo nazionale e veniva denunciata anche in un articolo pubblicato sulla Rivista "Tecnica della Scuola" già in data 14.08.2016 che si allega al presente (All.17). Sulla base di tale motivazione il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016 ha sospeso l'efficacia dell'assegnazione di una docente ad un ambito territoriale.

L'illegittimità di quanto sopra veniva altresì confermato dalla sentenza n. 55/2022 del Tribunale di Castrovillari, che in un caso analogo ha accolto le doglianze del ricorrente sul punto (Lacanna Michele c Miur, Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del Lavoro, Sentenza n. 55/2022, Rg 3544/2020)

Inoltre, a proposito della fase D di mobilità, va evidenziato che essa contiene al suo interno un ulteriore elemento discriminatorio e, quindi, di illegittimità.

Infatti questa fase (che si colloca in via residuale rispetto alle precedenti fasi A, B e C), <u>pur non essendo prevista nell'art.1,comma 108</u>, (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n.42/2016, convertito in legge n.89/2016, art. 1/bis) della legge n.107/2015, prevede la possibilità di parteciparvi soltanto per i docenti assunti in fase zero ed A del piano assunzionale 2015/2016 (GAE e GM) nonché in fase B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GM 2012, escludendo i docenti GAE assunti in fase B e C del medesimo piano assunzionale.

Cosa questa assolutamente ingiustificabile.



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Altra situazione di anomalia che denota l'erroneità ed illegittimità dell'algoritmo si evidenzia in relazione ai cd. "docenti in esubero nazionale" ossia quei docenti che nel corso delle operazioni di mobilità non sono stati assegnati ad alcun ambito territoriale e, pertanto, pur trovandosi in una condizione "teoricamente" peggiore, sono risultati paradossalmente premiati essendo rimasti nella sede di prima assegnazione (in molti casi nel comune di residenza o nei dintorni) mentre gli altri docenti, con punteggio uguale o più alto, che hanno avuto assegnato un ambito d'ufficio su scala nazionale si sono ritrovati catapultati in località distanti migliaia di chilometri dalle proprie province di appartenenza.

Dal bollettino dei docenti c.d. "non soddisfatti" (cioè non assegnatari di ambiti all'esito delle fasi B, C, D, della procedura di mobilità) della scuola secondaria di secondo grado, relativi alla classe di concorso A019, ed alla sola provincia di Cosenza, si evince che molti dei suddetti, nonostante avessero un punteggio inferiore a quello del ricorrente, sono rimasti assegnati a sedi ricadenti nella provincia di Cosenza, per come risulta dall'allegato che si produce al fascicolo di parte.

E' assurdo quanto paradossale che docenti con punteggio di mobilità inferiore rispetto alla ricorrente siano rimasti in provincia di Cosenza soltanto perché non hanno avuto assegnato alcun ambito, mentre la ricorrente, con punteggio maggiore, con un marito ed un bambino piccolo, sia stato assegnato ad un ambito della provincia di Imperia. "L'assegnazione è illegittima perché altri concorrenti alla stessa procedura di mobilità, per lo stesso grado scolastico, partecipanti alla stessa fase, e con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla stessa erano stati assegnati nelle sedi da lei indicate e più vicine a casa" (stralcio articolo ordinanza Tribunale di Treviso del 28.01.2017).

Tali anomalie non sono giustificabili normativamente e, nel caso in cui lo fossero, il MIUR sarebbe tenuto a fornirne spiegazione.

Su tali questioni, di cui al punto 4 del ricorso introduttivo RGL 807/2017 Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, seppur dirimenti ed oggetto della giurisprudenza di merito anche recente(cfr. Sentenza n. 55/2022 del Tribunale di Castrovillari) nulla veniva statuito dal Giudice di Prime cure.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ai sensi dell'art.433 c.p.c., accogliere il presente gravame data la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, in violazione dell'art.112 c.p.c., data la mancata pronuncia del giudice di prime cure del punto 4 del ricorso introduttivo RGL 807/2017, con conseguente nullità della sentenza oggetto di gravame.

3) Nel merito. Errata valutazione del Giudice di Prime cure circa il trattamento riservato ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito. Illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art.6 del CCNI, in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio artt.3, 97 Cost., art.7, comma 1, d.lgs n.165 del 2001; v. anche d.lgs n.297 del 1994.

Ritenendo le questioni preliminari sopra esposte già pienamente satisfattive al fine dell'accoglimento del presente gravame, anche nel merito la sentenza impugnata deve essere censurata.

In primis appare totalmente erronea la valutazione operata dal Giudice di Prime cure a pag.3 della sentenza n. 89/2021 impugnata, ovvero:"...Circa la prima questione, ossia la presunta illegittimità del trattamento riservato ai docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, si premette che la presente motivazione viene redatta, ai sensi dell'art.118 comma 1 disp.att.c.p.c., facendo riferimento



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

al precedente costituito dalla sentenza n. 848/2017, emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Milano a definizione del procedimento n.13321/2016-est. Di Lorenzo. In modo acuto e pienamente condivisibile, il giudice meneghino, nell'esaminare una questione del tutto simile a quella attuale, ha rimarcato come l'art.1 comma 108 L.107/2015(riguardante i docenti neo assunti provenienti in da GG.A.E.) non sia suscettibile di applicazione analogica ai docenti provenienti dalle graduatorie di concorso, ciò in quanto si tratta di due categorie di personale caratterizzate da uno status giuridico affatto diverso-appunto in conseguenza delle rispettive modalità di reclutamento. La sostanziale esclusione dei dipendenti assunti dalle graduatorie di merito dalla mobilità su base nazionale, invece obbligatoria per gli assunti da GAE, non assume così carattere discriminatorio, appunto perché giustificata dalla diversa genesi della costituzione del rapporto. Per tale ragione, la validità della contrattazione collettiva integrativa che ha disposto in tal senso non può considerarsi inficiata, e la stessa eccezione di illegittimità costituzionale avanzata al riguardo dall'interessata risulta manifestamente infondata...".

Orbene quanto sopra è certamente erroneo ed indi dovrà essere riformato.

A riguardo il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione e quello successivo, ossia il CCNI sulla mobilità docenti per l'anno 2017/2018 del 11.04.2017 e le relative OO.MM n. 220 e 221 del 12.04.2017, (All.ti nn. 8,9) hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle G.M. (Graduatorie di merito) del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalle G.A.E. che non trova riscontro nella legge 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che:"... i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...." peraltro e, non a caso, garantendo sempre parità di trattamento per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 (senza distinzione tra GM 2012 e GAE) anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in L. 89/2016, art. 1 bis).

Nella legge 107/2015 non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016,ai sensi dell'art. 1, comma 98 lett. b) e c) e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lett. a), provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012, e quelli di cui all'art.1, comma 96, lett. b), provenienti dalle GAE, come il ricorrente.

Invece l'O.M. n. 241 dell'08.04.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, e le OO.MM n. 220 e 221 del 12.04.2017, che hanno dato attuazione al CCNI del 11.04.2017, hanno introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, all'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), al punto n. 2 indicato come fase B della mobilità, si legge che ".. gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia …." mentre per gli "... assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

2015/16 provenienti da GAE" è riservata la cd. Fase C prevedendosi che costoro "...parteciperanno a mobilità territoriale".

E tale prerogativa si ripete nel CCNI del 11.04.2017 pur essendo evidente già per l'anno precedente una discrepanza e illegittimità giuridica.

Così facendo solo ai primi, provenienti dalle GM del concorso indetto nel 2012 e, cioè, da un concorso successivo a quello sostenuto dal ricorrente indetto nel 1999, è stata assicurata la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi provenienti da GAE, come l'odierna appellante , pur essendo quest'ultima in possesso dell' abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche sin dall'anno 2005, vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria, in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati e collocati nelle GAE come il ricorrente.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la ricorrente, risulta collocato nella GAE di Cosenza da moltissimo tempo (ben 14 anni), e che ha maturato punteggio per il servizio prestato, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs. n. 297/1994 e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, in gran parte neo laureati e senza esperienza di insegnamento che, pur con punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, <u>sarebbe stato più logico riconoscerla a chi</u> aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia. Disparità di trattamento ancor più grave se si considera che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

A riguardo, come statuito dal Tribunale della Spezia, nella sentenza n. 242/2017 pubb. il 08/08/2017, Rg 488/2017, nell'esaminare una questione del tutto simile a quella attuale cosi statuiva" ... fondato è il motivo con cui la ricorrente si duole dell'illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art.6 del CCNI, aderendo questo giudice all'orientamento(v. Trib. Ravenna, ord. 03.02.2017, n.433; v. anche Trib. La Spezia, ord. 04.03.2017, cit.) che ritiene che la precedenza accordata dal CCNI ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del 2012, rispetto ai docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, non solo non trovi addentellato nella legge, ma sia anche in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio (artt.3, 97 Cost., art.7, comma 1, d.lgs n.165 del 2001; v. anche d.lgs n.297 del 1994), potendosi verificare che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalla GAE con maggiore anzianità e punteggi superiori"(Sentenza n. 242/2017 pubb.il 08.08.2017, RG n. 488/2017 Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro).

Inoltre la normativa in commento determinava un'altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti l'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.) punto B della mobilità, punto 1 si legge: "Gli assunti entro il 2014/2015 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

province diverse indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia."

Ciò, tuttavia, non trova riscontro nell'art. 1, comma 108, della L. 107/15, primo periodo, laddove si legge che "per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399,comma 3,del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c)."

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede per l'anno scolastico 2016/2017 che i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell' autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C".

Invece,l'art. 6 del CCNI sulle "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della FASE B, prevede che "1. Gli assunti entro il 2014/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi,e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito,compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE,rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia."

E la differenza non è di poco conto.

Invero leggendo la norma contrattuale attuata con l'O.M. n. 241/2016 e con le OO.MM n. 220 e 221 del 12.04.2017, ci si accorge immediatamente che la fase B della mobilità introduce una deroga (determinando in tal modo una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo per i docenti assunti entro il 2014/2015 una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.

Infatti tale norma contrattuale, con gli altri docenti nell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla Legge sulla c.d. "Buona Scuola" n. 107/2015.

Diversamente nel rispetto della legge, i docenti in questione titolari di scuola in altra provincia, difficilmente avrebbero presentato domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo la certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti nell'ambito e



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla Legge sulla c.d. "Buona Scuola" n. 107/2015.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento alcuno sul piano delle leggi ed in particolare della L. 107/2015 ma anche del D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

In questa direzione valga la lettura dell'art. 7 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano parità e pari opportunità e l'assenza da ogni forma discriminatoria nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

E con maggiore incisività con riferimento alla mobilità vanno segnalate alcune pronunce della Cassazione in cui viene statuito l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di adottare regole che assicurino la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei lavoratori oltre che del principio generale dell'imparzialità nell'organizzazione degli uffici pubblici per come fissato dall'art. 97 della Costituzione (Cass. Civ sez. lav. nn. 1485/2015 e 11127/2004).

Le palesi illegittimità, poi, vengono ripetute nel CCNI per l'A.S. 2017/2018 sottoscritto in data 11.04.2017 allorquando non si modifica la suddetta disparità di trattamento né si elimina la ingiusta precedenza riconosciuta ai docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 rispetto a quelli della Fase C di cui al concorso ordinario precedente, atteso che, come ribadito più volte dalla recente Giurisprudenza, "... tale privilegio non trova addentellato nella legge ed è in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio, potendosi verificare che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalle GAE con maggiore anzianità e punteggi superiori".

A riguardo, come statuito dal Tribunale della Spezia, nella sentenza n. 242/2017 pubb. il 08/08/2017, Rg 488/2017, nell'esaminare una questione del tutto simile a quella attuale cosi statuiva" ... fondato è il motivo con cui la ricorrente si duole dell'illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art.6 del CCNI, aderendo questo giudice all'orientamento(v. Trib. Ravenna, ord. 03.02.2017, n.433; v. anche Trib. La Spezia, ord. 04.03.2017, cit.) che ritiene che la precedenza accordata dal CCNI ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del 2012, rispetto ai docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, non solo non trovi addentellato nella legge, ma sia anche in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio (artt.3, 97 Cost., art.7, comma 1, d.lgs n.165 del 2001; v. anche d.lgs n.297 del 1994), potendosi verificare che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalla GAE con maggiore anzianità e punteggi superiori"(Sentenza n. 242/2017 pubb.il 08.08.2017, RG n. 488/2017 Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro).

Per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 e degli illegittimi CCNI nelle parti suindicate, la ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione. Infatti la stessa, che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'ambito territoriale della provincia di Cosenza (n.0005 Calabria), e che ha un punteggio, ai fini di mobilità, di punti 28 (+ 6 per ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare) superiore al docente assunto in quell'ambito nello stesso anno scolastico 2015/2016 proveniente da G.M. del concorso 2012 quale il sig. CARBONARA Francesco con punti 23 ambito 0006, nonché della docente PALERMO Georgia punti 18 (ma del 1974, quindi più giovane della ricorrente) ambito 0004 sempre Calabria, scelto al n.4 delle preferenze, è stata pregiudicata nella scelta di tali ambiti territoriali a vantaggio dei predetti, pur avendo costoro un punteggio inferiore o uguale(All. 10,11).



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

A ciò si aggiunga che gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'a.s. 2014/2015 non su ambito ma su scuola e, sicuramente, tali posti che dovevano restare sull'ambito territoriale della provincia di Cosenza non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola) nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

<u>L'art. 6 del precedente CCNI, ma anche dell'ultimo, hanno, quindi, creato un'illegittima disparità di</u> trattamento che non trova riscontro nella L. 107/2015.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione essendogli stata preclusa la mobilità a parità di condizioni sull'ambito territoriale di Cosenza (come negli altri ambiti) riservata prioritariamente ed inspiegabilmente sia ai docenti assunti ante 2015 sia ai docenti provenienti dal concorso 2012, titolari anche di un punteggio inferiore in pregiudizio del merito.

Altra questione che rileva sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Si consideri, infatti, che la ricorrente ancora non si capacita su come – in base al punteggio – sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia quando nella sua richiesta aveva selezionato, in prima istanza, ambiti della provincia di Cosenza ambito 0005, poi 0006, 0003, 0004 e così via.

Peraltro, ai fini della prossimità rispetto a Cosenza, sede di prima assegnazione provvisoria, la ricorrente aveva anche segnalato le esigenze di famiglia, marito e figlio.

Ad ogni modo non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata la sua assegnazione frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi.

Tale "programma informatico" è stato predisposto in maniera errata e non ha funzionato come avrebbe dovuto, dovendosi registrare, peraltro, il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione, a fronte di reiterate richieste di renderlo noto ai diretti interessati al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A..

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa così come prevista e regolata dalla L. 241/1990.

In merito all'illegittimità dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI dalla stessa approvato, si evidenzia che in attesa della pronuncia di merito, lo stesso TAR del Lazio ha sospeso gli effetti di tale provvedimento regolamentare, impugnato, peraltro, per gli stessi profili evidenziati per la lesione del diritto soggettivo, dubitando, peraltro, della legittimità costituzionale di detta normativa.

Ad ogni modo per il caso di specie, si osserva ancora che resta ferma la giurisdizione del G.O. tanto più che lo stesso art. 1, comma 196, della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che "Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge "; e tanto più che l'art. 63 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. al comma 1 prevede che "Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ..." ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione,



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo".

Per cui a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M. resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. a tutela dei propri diritti soggettivi. Tanto più che il Tar Lazio con sentenza pilota n. 12395/2016 del 13/12/2016 (All.22) ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del Giudice del Lavoro davanti al quale tutte le cause dovranno essere riassunte. Il ricorrente, pertanto, che ha presentato domanda di mobilità indicando come prima sede Cosenza in base al punteggio in possesso dovendo concorrere ai sensi della Legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 – previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data nonché dell'ultimo del 11.04.2017 – ha diritto all'assegnazione definitiva nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza avendo totalizzato punti 28 (+6), superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 che hanno totalizzato punteggi inferiori.

A tal proposito preme evidenziare la pronuncia del Tribunale di Palermo sez. Lavoro dalla quale si evince l'illegittimità della previsione del Contratto in oggetto e della relativa O.M. laddove introduce una disparità di trattamento tra gli immessi in ruolo da G.A.E. rispetto a quelli della graduatoria di merito riformata dopo il concorso del 2012 in violazione del principio di merito del punteggio in graduatoria (nella stessa direzione Giudice del Lavoro di Ravenna ordinanza del 03.02.2017).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, modificare la sentenza n.89/2021 del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, depositata in data 03.01.2022 data l'illegittima disparità di trattamento introdotta dall'art.6 del CCNI, in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio artt.3, 97 Cost., art.7, comma 1, d.lgs n.165 del 2001; v. anche d.lgs n.297 del 1994.

4) Nel merito. Illegittimità delle c.d. "note comuni" riportate in calce alla "tabella di valutazione" dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente" del CCNI 8.4.2016 e del CCNI 11.04.2017, nelle quali si dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" alla luce delle sentenze n. 243/2017 pubb.il 08/08/2017 RG 529/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro; cfr sent. 242/2017 pubb. 08/08/2017, Rg 488/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro

Anche in merito al punto "…né può essere assecondata l'ulteriore doglianza di parte ricorrente, inerente alla negazione di ogni punteggio in ragione del servizio svolto le scuole paritarie…", pag. 4 della sentenza oggetto del presente gravame.

Orbene quanto sopra è palesemente erroneo in punto di vista di diritto ed indi dovrà essere emendato.

A riguardo, l'art.2,comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001, convertito in legge il 2 agosto 2001, stabilisce chiaramente che i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

La legge, dunque, riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000 n.62 in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa.



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

Nella fattispecie la ricorrente ha prestato servizio presso il Centro Studi di G. Potestio "Paritario" con sedi in Castrovillari (CS) al Corso Calabria n. 106, e l'Istituto Tecnico Tecnologico Paritario "F. D'Angoia" con sede in Policoro (MT) alla Via Mazzini n. 10 per alcuni mesi dell'anno 2015 (certificati di servizio Allegati al n. 12).

Si appalesa, pertanto, anche sotto questo profilo, nel caso di specie, <u>l'illegittimità della normativa contrattuale di cui ai richiamati CCNI e dell'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016 nonché delle O.M. 220 e 221 del 12.04.2017, in quanto in contrasto con il dettato legislativo suindicato.</u>

Tale disposizione, ai sensi degli artt. 1339 (Inserzione automatica di clausole), 1418 e 1419 c.c. e del comma 1, ult.cpv, dell'art.40 (nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies (nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile") del d.lgs. 165/01, così per come modificato dall'art.54 del d.lgs. 150/2009, deve essere disapplicata, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario. Bisogna tenere conto, quindi, del servizio d'insegnamento svolto dalla ricorrente in istituti scolastici paritari negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, e bisogna valutare il punteggio acquisito in tali anni, nella suddetta graduatoria, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360, comma 6, e 485 del D.lgs. 297/94 alle sole scuole pareggiate e parificate (agli effetti della carriera) non può essere tenuto in considerazione, perché bisogna tener conto delle novità normative in materia di parità scolastica ed, in particolare, dell'art.1 bis del D.L. n. 250/2005 dove è precisato meglio ed ulteriormente che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, (ovverossia le ex pareggiate e parificate) sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62 e di scuole non paritarie". (vedasi in tal senso Tribunale di Napoli- Sez. lavoro- n. 17451/2016 R.G.; Tribunale di Caltagirone- Sez. lavoro- n. 535/2016 R.G.; Tribunale di Milano- Sez. Lavoro- n. 6202/16 R.G. del 20/07/2016; Tribunale di Milano-Sez.Lavoro- sentenza n.66/2017).

Non è un caso nemmeno che, in applicazione di tali norme di legge, anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del Personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.03.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio, così come, da ultimo, anche quelle allegate al bando di concorso del 23.02.2016.

<u>La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 04.08.2010</u>, ha riconosciuto che la Legge 62/2000 "nulla ha modificato in materia di servizi pre ruolo svolti.. ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 247/1994".

Sul punto il Tribunale di La Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro, statuiva:"...la parità di trattamento degli insegnanti delle scuole statali e di quelle paritarie. Del resto, siffatte disposizioni si muovono, nell'ottica assolutamente razionale e conforme al principio di eguaglianza, di valorizzare il servizio-e quindi, l'esperienza e la professionalità-acquisite nel corso del tempo in



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

contesti lavorativi(gli Istituti scolastici) pubblici e privati, quando questi ultimi soddisfano ai requisiti che la stessa legge ha stabilito per considerarli equivalenti ai primi; sarebbe pertanto irrazionale e confliggente con il principio di cui all'art.3 Cost. svilire l'eguale professionalità acquisita in uno dei due contesti, sebbene dichiarato pari all'altro..." (cfr. Sentenza n. 243/2017 pubb.il 08/08/2017 RG 529/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro; cfr sent. 242/2017 pubb. 08/08/2017, Rg 488/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro).

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sent. N.1102/2002).

Quindi, se la valutazione di tale servizio, in ossequio a quanto previsto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, era dovuta e, pertanto, consideriamo anche i punti per il servizio svolto dalla ricorrente presso la scuola privata paritaria (9 anni), il suo punteggio della mobilità doveva essere di punti 28 + 27 e quindi complessivamente punti 55 (+6 per il ricongiungimento) cioè al di sopra di tutti i docenti GM 2012 e quindi, oltre che nei confronti dei predetti CARBONARA Francesco con punti 23 ambito 006 e PALERMO Georgia punti 18 ambito 004, e PERRI Antonio punti 18 ambito 004.

Tanto è vero che, in primis il Tribunale di Milano (All.14) e poi il Tribunale di Cuneo e ancora, recentemente, i Tribunali di Milano (All.15), Trieste, Ravenna (All.16), etc. hanno disapplicato l'efficacia dell'ordinanza di mobilità nazionale con la quale non sono stati conteggiati i servizi svolti in scuola paritaria ai docenti che ne erano in possesso ritenendo, pertanto, erroneo l'intero impianto della mobilità nazionale docenti ed il funzionamento dell'algoritmo.

D'altronde, "se si ragionasse diversamente, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione della carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche". Quindi i CCNI e le OO.MM. sono illegittimi perchè contra legem.

Pertanto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello adito, ai sensi dell'art.433 c.p.c., accogliere il presente gravame e, per l'effetto, modificare la sentenza n.89/2021 del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, depositata in data 03.01.2022 nel punto in cui statuisce che "non può essere assecondata l'ulteriore doglianza di parte ricorrente, inerente alla negazione di ogni punteggio in ragione del servizio svolto presso le scuole paritarie", data l'illegittimità delle c.d. "note comuni" riportate in calce alla "tabella di valutazione" dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente" del CCNI 8.4.2016 e del CCNI 11.04.2017, giuste sentenze n. 243/2017 pubb.il 08/08/2017 RG 529/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro; cfr sent. 242/2017 pubb. 08/08/2017, Rg 488/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro).

5) Nel merito. Abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato. Causa esclusivamente documentale e volta all'accertamento di un diritto di precedenza della ricorrente

Anche in merito alla condanna alle spese di lite, la sentenza impugnata appare erronea ed indi dovrà essere riformata.



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

A riguarda parte ricorrente è stata condannata ad € 4.800,00 più rimborso spese generali al 15% ed eventuali accessori di legge.

Sul punto è costante il Consiglio di Stato per cui è impugnabile la sentenza di primo grado ove la condanna alla spese appare manifestamente sproporzionata nella liquidazione delle spese (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2018, 1127).

Orbene la presente causa ha avuto un tenore prettamente documentale senza alcuna attività istruttoria, rendendo davvero sproporzionata la somma comminata a parte ricorrente, risultata soccombente.

Pertanto, voglia l'Ecc.ma Corte di appello modificare anche in punto di condanna alla spese la sentenza oggetto del presente gravame, così come disposto dalla Sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA

Esistono i gravi motivi per chiedere la sospensione del pagamento e della esecuzione del provvedimento impugnato.

L'esistenza del fumus boni iuris, la necessità di accertare la correttezza della pronuncia operata dal Giudice di prime cure, e la prossima quanto imminente esecuzione del provvedimento impugnato potrebbero causare gravi ed irreparabili danni al ricorrente che potrebbe subire una iscrizione a ruolo ed un fermo amministrativo non dovuto almeno fino alla pronuncia dell'odierna Corte di Appello

Pertanto, si confida nella immediata sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

Sulla scorta di quanto sopra l'appellante Monia Basile come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Genova , in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza

- -Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 89/2021 del Tribunale di Imperia , Sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G. 807/2017 pronunciata il 08 Luglio 2021, depositata in data 03 Gennaio 2022, mai notificata;
- -In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza ai sensi degli articoli 429 e 430 c.p.c. nonché violazione del Tempus regit actum;
- -In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. A riguardo, nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di Prime cure in merito al punto 4 del ricorso, ovvero il mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva fase D, che pertanto non avrebbero potuto scavalcarli;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa il trattamento riservato ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito. Illegittima disparità di trattamento



Pec: francesco.chiaradia@avvocaticastrovillari.legalmail.it

introdotta dall'art.6 del CCNI, in contrasto con i principi di eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell'anzianità di servizio artt.3, 97 Cost., art.7, comma 1, d.lgs n.165 del 2001; v. anche d.lgs n.297 del 1994;

- -Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità delle c.d. "note comuni" riportate in calce alla "tabella di valutazione" dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente" del CCNI 8.4.2016 e del CCNI 11.04.2017, nelle quali si dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" alla luce delle sentenze n. 243/2017 pubb.il 08/08/2017 RG 529/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro; cfr sent. 242/2017 pubb. 08/08/2017, Rg 488/2017 Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro;
- Nel merito. Accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite così come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato. Causa esclusivamente documentale e volta all'accertamento di un diritto di precedenza della ricorrente;

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e/o indeterminabile e ai fini del pagamento del contributo unificato l'importo dovuto è pari ad € 353,00

-Si specifica che il fascicolo di parte di primo grado RGL 807/2017 del Tribunale di Imperia prodotto da questa difesa verrà depositato in più files in quanto il peso complessivo degli stessi supera il limite di MB consentito dalla normativa.

Si producono:

- 1) Copia conforme sentenza I° grado, sent. n. 89/2021 del Tribunale di Imperia , Sezione Lavoro, nella causa iscritta al R.G. 807/2017 pronunciata il 08 Luglio 2021, depositata in data 03 Gennaio 2022, mai notificata, conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta
- 2) Fascicolo I° grado;

Salvezze illimitate

Villapiana, lì 22.03.2022

Avv. Francesco Chiaradia

